

Legge 22 luglio 1975, n. 319 (in Gazz. Uff., 30 luglio, n. 201). - Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (1).

(1) Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(Omissis).

TITOLO I DELL'ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

Articolo 1

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.

L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato con decreto del Ministro della giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentito il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dall'aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

TITOLO II DELLE CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Articolo 2

Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, L. 8 gennaio 1952, n. 6 sostituito dall'articolo 1 della L. 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, prelude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Articolo 3

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 22, l. 20 settembre 1980, n. 576.

TITOLO III DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Articolo 4

In caso di malattia o d'infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al sessanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione d'invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione dell'iscrizione agli albi professionali, purché tale invalidità si verifichi dopo dieci anni d'iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione d'invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge può reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo d'iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti dell'anzianità d'iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione d'invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

Articolo 5

In caso d'infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante d'assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.

In caso d'invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.

Articolo 6

(Omissis) (1).

(1) Abroga l'art. 39, l. 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 17, l. 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'art. 6, l. 5 luglio 1965, n. 798, e gli artt. 2 e 4, l. 24 dicembre 1969, n. 991.

TITOLO IV DELLE CONTRIBUTIONI

Articolo 7

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto agli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.

I contributi che ogni avvocato o procuratore è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.

I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalità indicate dall'allegata tabella D.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.

(Omissis) (1).

(1) Abroga il n. 6) dell'art. 24, l. 8 gennaio 1952, gli artt. 2, 3 e 4, l. 5 luglio 1965, n. 798 e gli art. 7, 11, 12, 13 e 14, l. 24 dicembre 1969, n. 991.

TITOLO V

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Articolo 8

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 5, l. 5 luglio 1965, n. 798.

Articolo 9

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonché l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

TITOLO VI DEI PROVVEDIMENTI VARI

Articolo 10

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

Articolo 11

Gli avvocati e [procuratori legali] (1), che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, è corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

(Omissis) (2).

(1) L'art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso l'Albo dei procuratori legali, pertanto il termine "procuratore legale", deve intendersi sostituito con il termine "avvocato".

(2) Abroga il n. 6) dell'art. 37, l. 8 gennaio 1952 e l'art. 16, l. 25 febbraio 1963, n. 289.

Articolo 12

Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini foren-

si ed alla Cassa le inadempienze nella corresponsione dei contributi previdenziali da parte degli avvocati e procuratori legali.

Articolo 13

La misura dell'aggio da corrispondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65, è fissata nel 5 per cento; il consiglio d'amministrazione della Cassa può stabilire delle percentuali d'aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni.

Articolo 14

La Cassa corrisponde a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche "Cicerone", un aggio non superiore all'1,50 per cento.

Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie può essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche "Cicerone".

L'aggio ed il compenso previsti nei commi precedenti sono erogati a titolo d'indennità per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto.

La misura dell'aggio e del compenso, entro i limiti sopra specificati, è fissata dal consiglio d'amministrazione della Cassa, che determina altresì le modalità di erogazione degli stessi.

Articolo 15

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti al direttore aggiunto di divisione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute. A ciascuno degli anzidetti amministratori è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.

Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennità spettanti al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata ogni due anni dal comitato dei delegati.

Articolo 16

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 13, l. 8 gennaio 1952, n. 6.

Articolo 17

(Omissis) (1).

(1) Aggiunge un periodo alla lettera a) dell'art. 6, l. 12 marzo 1968, n. 237.

Articolo 18

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 15, l. 11 febbraio 1992, n. 141. Il secondo comma sostituiva il comma secondo dell'art. 19, l. 25 febbraio 1963, n. 289.

Articolo 19

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 5, l. 24 dicembre 1969, n. 991.

Articolo 20

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e [procuratori legali] (1), esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

(1) L'art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso l'Albo dei procuratori legali, pertanto il termine "procuratore legale", deve intendersi sostituito con il termine "avvocato".

Articolo 21

Il Ministro della giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi (1).

L'art. 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

(1) Per gli aumenti successivi dell'importo della quota vedi D.M. 16 novembre 1976, D.M. 15 febbraio 1979, D.M. 6 marzo 1980, D.M. 13 luglio 1982, D.M. 30 settembre 1982.

Articolo 22

Ogni norma legislativa incompatibile con la presente legge è abrogata.

Allegato 1

All. 1.

TABELLA A

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.m. febbraio 1979.

Allegato 2

All. 2.

TABELLA B

(Omissis) (1).

(1) I contributi di cui alla presente tabella sono stati soppressi dal d.m. 24 dicembre 1988.

Allegato 3

All. 3.

TABELLA C

(Omissis) (1).

(1) L'art. 14, l. 20 settembre 1980, n. 576, ha disposto la cessazione dei contributi di cui alla presente tabella.

Allegato 4

All. 4.

TABELLA D

(Omissis) (1).

(1) L'art. 14, l. 20 settembre 1980, n. 576, ha disposto la cessazione dei contributi di cui alla presente tabella.

Allegato 5

All. 5.

TABELLA E

(Omissis) (1).

(1) L'art. 14, l. 20 settembre 1980, n. 576, ha soppresso i contributi di cui alla presente tabella.

Allegato 6

All. 6.

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

Categorie di pensioni	Importo mensile
1. - Pensioni di anzianità agli infrasettan-	
tenni.....	L. 150.000
2. - Pensioni di anzianità agli ultrasettan-	
tenni:	
- se il pensionato è stato cancellato da-	
gli albi.....	L. 220.000
- se il pensionato conserva l'iscrizione	
agli albi.....	L. 150.000
3. - Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione	
agli albi.....	L. 100.000
4. - Pensioni di reversibilità delle pensioni	
di anzianità e di invalidità e pensioni	
indirette:	
- figli maggiorenni inabili a proficuo	
lavoro a carico.....	L. 100.000
- coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico.....	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a ca-	
rico minore o maggiorenne inabile a	
proficuo lavoro.....	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasessantenni che fruiscono della pensione di anzianità di L. 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di L. 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.